

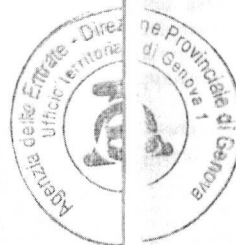
Associazione ODV
"GLI AMICI DI ZACCHEO"
Genova

"ero in prigione e siete venuti a trovarmi."

Matteo 25.36

STATUTO ENTE DEL TERZO SETTORE

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
Registrato al n. 18319 al n. 1659 Serie 3
Col pagamento F.23/F.24 e Esso allegato



Statuto Ente del Terzo Settore
"Gli amici di Zaccheo"

ARTICOLO 1 - Costituzione e finalità

* E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Gli amici di Zaccheo", che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'assemblea dei volontari e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'assemblea dei volontari, con una sua deliberazione, può istituire sedi e sezioni operative staccate ove si rendesse necessario.

ARTICOLO 2 - Finalità ed attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'organizzazione si definisce cristiana richiamandosi al messaggio evangelico di Gesù Cristo, trasmesso dalla Bibbia, da cui trae il motivo ispiratore per il suo servizio.

Essendo cristiana, l'organizzazione è indipendente e non collegata a denominazione religiosa specifica.

L'organizzazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, i suoi membri presteranno la loro attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'organizzazione si propone di favorire la riabilitazione ed il reinserimento nella società del carcerato attraverso un percorso di cambiamento spirituale, umano e relazionale che coinvolga anche la famiglia ed il prossimo dello stesso.

Per il raggiungimento della finalità statutaria, l'organizzazione opera attraverso:

- a) Visite ai carcerati, prestando loro assistenza spirituale e materiale, come pure assistenza ai liberati dal carcere;
- b) Visite alle famiglie dei carcerati, operando una assistenza spirituale e materiale, favorendone, dove è possibile e necessario, le relazioni con il detenuto; promuovendo e verificando che le famiglie usufruiscano di tutte quelle forme assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni e dal volontariato;
- c) Promozione iniziative di lavoro (es. Cooperative) in carcere e fuori. In carcere l'iniziativa deve coinvolgere i detenuti, sia del giudiziario che del penale; all'esterno gli ex detenuti o coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalla legge;
- d) Attivare e promuovere iniziative di formazione di base e professionale mirate a sviluppare competenze che facilitino l'accesso di soggetti detenuti ed ex-detenuti al mercato del lavoro;
- e) Studio di progetti e organizzazione di case di accoglienza per ex detenuti allo scopo di agevolare il loro reinserimento nel contesto sociale;
- f) Pubblicazione e diffusione di notiziari, libri, partecipazione ed organizzazione di convegni, seminari, concerti con l'intenzione di costruire una maggiore sensibilità ed attenzione dell'opinione pubblica verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea al detenuto ed a tutte le persone coinvolte, con particolare riguardo alle famiglie;
- g) Promozione di incontri di formazione, aggiornamento e di informazione su tematiche riguardanti il carcerato ed il suo mondo, aperti anche ai non aderenti all'organizzazione;
- h) Organizzazione corsi ed iniziative culturali mirate alla valorizzazione umana e spirituale del carcerato.

Inoltre l'organizzazione si propone di esercitare un'azione di denuncia delle situazioni che pregiudicano la dignità ed i diritti delle persone reclusi ed un'azione di sprone nei confronti delle Istituzioni Pubbliche per il miglioramento e la modifica di leggi e regolamenti inadeguati.

L'organizzazione mantiene i contatti e collabora con Comunità Cristiane, Associazioni di volontariato, Cooperative, Comunità religiose non cristiane, per uno scambio di esperienze e collaborazione al fine di migliorare la propria operatività.

ARTICOLO 3 - Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - Patrimonio ed esercizi sociali

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'organizzazione si propone di favorire la riabilitazione ed il reinserimento nella società del carcerato attraverso un percorso di cambiamento spirituale, umano e relazionale che coinvolga anche la famiglia ed il prossimo dello stesso.

L'organizzazione si propone quindi anche di intervenire e favorire processi che contrastino l'emarginazione sociale, la povertà nelle sue molteplici forme, il miglioramento della qualità e delle condizioni di vita, la completa liberazione di ogni forma di dipendenza da droghe, alcool, gioco.

Per il raggiungimento della finalità statutaria, L'organizzazione opera attraverso:

- a) Visite ai carcerati, prestando loro assistenza spirituale e materiale, come pure assistenza ai liberati dal carcere;
- b) Visite alle famiglie dei carcerati, operando una assistenza spirituale e materiale, favorendone, dove è possibile e necessario, le relazioni con il detenuto; promuovendo e verificando che le famiglie usufruiscano di tutte quelle forme assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni e dal volontariato.
- c) Promozione e coinvolgimento in rete in iniziative di lavoro (es. Cooperative) in carcere e fuori. In carcere l'iniziativa deve coinvolgere i detenuti, sia del giudiziario che del penale; all'esterno gli ex detenuti o coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalla legge; i familiari dei detenuti.
- d) Gestione di un Banco solidale e spazi di accoglienza dove trovare accoglienza, possibilità di colloqui con specialisti per problematiche specifiche, possibilità di consulenze con avvocati e volontari per avviare percorsi di ricerca lavoro.
- e) Attivare e promuovere iniziative di formazione di base e professionale mirate a sviluppare competenze che facilitino l'accesso di soggetti detenuti ed ex-detenuti al mercato del lavoro.
- f) Studio di progetti e organizzazione di case di accoglienza per ex detenuti allo scopo di agevolare il loro reinserimento nel contesto sociale;
- g) Pubblicazione e diffusione di notiziari, libri, partecipazione ed organizzazione di convegni, seminari, concerti con l'intenzione di costruire una maggiore sensibilità ed attenzione dell'opinione pubblica verso il problema e la causa dell'emarginazione sociale, delle dipendenze e della detenzione, con proposte e testimonianze di riabilitazione.
- h) Promozione di incontri di formazione, aggiornamento e di informazione su tematiche riguardanti l'emarginazione, le dipendenze, il detenuto ed il suo mondo.
- i) Organizzazione corsi ed iniziative culturali mirate alla valorizzazione umana e spirituale.

L'organizzazione mantiene i contatti e collabora con Comunità Cristiane, Associazioni di volontariato, Cooperative, Comunità religiose non cristiane, per uno scambio di esperienze e collaborazione al fine di migliorare la propria operatività.

ARTICOLO 3 - Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - Patrimonio ed esercizi sociali

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli esercizi dell'organizzazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere presentati, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Marzo.

ARTICOLO 5 - Membri

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 117/17 che condividono l'ispirazione cristiana ed i fini dell'organizzazione espressi nello statuto, fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. Non possono essere aderenti all'organizzazione coloro che rivestano cariche ovvero assumano iniziative politiche, culturali ed istituzionali in contrasto con le finalità e le iniziative dell'organizzazione. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità il Consiglio assume provvedimenti di sospensione immediata.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ARTICOLO 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ARTICOLO 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente

2. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggistica.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- determina l'orientamento generale dell'organizzazione, i suoi indirizzi gestionali, finanziari ed organizzativi.
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera la quota associativa annuale
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni volta che se ne ravvisi la necessità ed almeno due volte all'anno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
5. La convocazione va inviata per iscritto, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 12 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

ARTICOLO 13 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 15 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 18 - Statuto

1. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.